


*COMUNE DI PREMIA*

*PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA*



# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 24/04/2024

## I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Capo I Disposizioni generali .....	4
Articolo 1 - Oggetto .....	4
Articolo 2 - Competenze .....	4
Articolo 3 - Responsabilità .....	4
Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento .....	4
Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico .....	5
Capo II Depositi di osservazione ed obitori .....	5
Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori .....	5
Capo III Case funerarie e sale del commiato .....	6
Articolo 7 - Case funerarie .....	6
Articolo 8 - Sale del commiato .....	6
Capo IV Feretri .....	7
Articolo 9 - Deposizione del cadavere nel feretro .....	7
Articolo 10 - Verifica e chiusura feretri .....	7
Articolo 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti .....	7
Articolo 12 - Fornitura gratuita di feretri .....	8
Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento .....	8
Capo V Trasporti funebri - Riti religiosi .....	9
Articolo 14 - Modalità del trasporto e percorso .....	9
Articolo 15 - Trasporti funebri .....	9
Articolo 16 - Norme generali per i trasporti .....	9
Articolo 17 - Riti religiosi .....	10
Articolo 18 - Trasferimento di salme senza funerale .....	10
Articolo 19 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività .....	10
Articolo 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione .....	10
Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero .....	11
Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti .....	11
Articolo 23 - Rimessa delle autofunebri .....	12
TITOLO II CIMITERI .....	13
Capo I Cimiteri .....	13
Articolo 24 - Elenco cimiteri .....	13
Articolo 25 - Disposizioni generali - Vigilanza .....	13
Articolo 26 - Ammissione nel cimitero .....	13
Capo II Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale .....	14
Articolo 27 - Disposizioni generali .....	14
Articolo 28 - Piano regolatore cimiteriale .....	14
Capo III Inumazione .....	15
Articolo 29 - Inumazione .....	15
Articolo 30 - Sepolture Private .....	16
Articolo 31 - Tumulazioni provvisorie .....	17
Capo IV Esumazioni ed estumulazioni .....	17
Articolo 32 - Esumazioni/estumulazioni ordinarie .....	17
Articolo 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie .....	18
Articolo 34 - Esumazione/Estumulazione straordinaria .....	18
Articolo 35 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento .....	18
Articolo 36 - Raccolta delle ossa/urne cinerarie .....	18
Articolo 37 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare .....	19
Capo V Cremazione .....	19
Articolo 38 - Crematorio .....	19
Articolo 39 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	19
Articolo 40 - Urne cinerarie .....	20
Articolo 41 - Cellette cinerarie .....	20
Articolo 42 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie .....	21
Articolo 43 - Cellette ossario .....	22
Articolo 44 - Tombe di famiglia .....	23
Capo VI Polizia dei cimiteri .....	24
Articolo 45 - Disciplina dell'ingresso .....	24
Articolo 46 - Divieti speciali .....	24
Articolo 47 - Riti funebri .....	24

Articolo 48 - Epigrafi.....	25
Articolo 49 - Fiori e piante ornamentali.....	25
Articolo 50 - Materiali ornamentali .....	25
TITOLO III LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI .....	26
Capo I Imprese e lavori privati.....	26
Articolo 51 - Accesso al cimitero.....	26
Articolo 52 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	26
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI .....	27
Capo I Disposizioni varie.....	27
Articolo 53 - Schedario dei defunti.....	27
Articolo 54 - Scadenario delle concessioni .....	27
Capo II Norme transitorie - disposizioni finali .....	27
Articolo 55 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento .....	27
Articolo 56 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria .....	27
Articolo 57 - Tariffe .....	28
Articolo 58 - Norma finale e di rinvio .....	28

# **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Capo I Disposizioni generali**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia<sup>1</sup> ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla gestione di delle case funerarie e delle sale del commiato, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

### **Articolo 2 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni gestionali sono svolte dal Responsabile del servizio.
3. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria di competenza comunale vengono effettuati in forma singola o associata, eseguiti direttamente, gestiti con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nonché, per gli aspetti igienico-sanitari, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

### **Articolo 3 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente che penalmente.

### **Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) la visita necroscopica;

---

<sup>1</sup> Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e leggi regionali in materia.

- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
  - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 16;
  - e) l'inumazione in campo comune;
  - f) le esumazioni programmate dal Responsabile del Servizio;
  - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 12.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale<sup>2</sup>.
4. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti<sup>3</sup>, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale:
- a) copia del presente regolamento;

## **Capo II Depositi di osservazione ed obitori**

#### **Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato<sup>4</sup>.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., nel rispetto delle

---

<sup>2</sup> Si allega tabella con le tariffe in vigore.

<sup>3</sup> Art. 42, comma 2, lettera f), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

<sup>4</sup> Art. 64, D.P.R. n. 285/1990.

disposizioni vigenti.<sup>5</sup>

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### **Capo III Case funerarie e sale del commiato**

#### **Articolo 7 - Case funerarie**

1. La casa funeraria è una struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, nella quale, su richiesta dei familiari o altri soggetti aventi titolo, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie ed ospedaliere.
2. Nella casa funeraria è possibile procedere allo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - a) osservazione della salma;
  - b) composizione e vestizione;
  - c) trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi, tanatocosmesi;
  - d) custodia ed esposizione del cadavere, anche a cassa aperta;
  - e) attività di commemorazione e commiato del defunto.
3. Presso la casa funeraria possono sostare, per brevi periodi, i defunti in feretro chiuso, in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione, anche dopo la celebrazione delle esequie.
4. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.
5. I requisiti minimi strutturali e impiantistici delle case funerarie devono essere i seguenti:
  - a) locale osservatorio e sosta salme;
  - b) camera ardente;
  - c) locale preparazione personale;
  - d) servizi igienici per il personale;
  - e) servizi igienici per i parenti
  - f) sala per onoranze funebri al feretro;
  - g) deposito materiale;
  - h) impianto condizionamento ambientale con le seguenti caratteristiche igrometriche:
    - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18° per i locali con presenza di salme;
    - umidità relativa: 60% ± 5;
    - n ricambi aria/ora esterna: 15 v/h;
  - i) impianto illuminazione di emergenza.

#### **Articolo 8 - Sale del commiato**

1. La sala del commiato è una struttura pubblica o privata, realizzata per ricevere e tenere in custodia, a richiesta dei familiari o altri soggetti aventi titolo, il feretro chiuso del defunto, a fini della sua esposizione per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato.

---

<sup>5</sup> D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

2. La sala del commiato, quando non è all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o socio assistenziali, deve essere ubicata a cinquanta metri da esse.

## **Capo IV Feretri**

### **Articolo 9 - Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

### **Articolo 10 - Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, che assume, se previsto, la veste di incaricato di pubblico servizio.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 11.
3. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.S.L.
4. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
5. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate, con apposita convenzione, dall'A.S.L. alle imprese di pompe funebri che agiscono in veste di incaricati di pubblico servizio.

### **Articolo 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o suo incaricato.
3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
4. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 10.
5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali

sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

6. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno può essere fatto, purché sia dotato di autorizzazione ministeriale.
8. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
9. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché sia dotato di autorizzazione ministeriale e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.
10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
11. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi dotati di autorizzazione ministeriale, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Articolo 12 - Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose che non hanno parenti entro il 2° grado di parentela, purché siano decedute nel Comune e siano in esso residenti al momento del decesso.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

#### **Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **Capo V** **Trasporti funebri - Riti religiosi**

### **Articolo 14 - Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni previste dalla normativa vigente,<sup>6</sup> comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. Il competente organo dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

### **Articolo 15 - Trasporti funebri**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi previsti dalla normativa vigente.<sup>7</sup>
2. Sono vietati i cortei funebri a piedi in occasione del trasporto delle salme dalle località di CHIOSO - RIVASCO - PASSO - CADARESE - PIEDILAGO - CAGIOGNO - CRISTO - ROZZARO - PIODA - URIEZZO E MAIESSO ai cimiteri.
3. Il recupero e il trasporto delle salme accidentate e il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
4. E' facoltà del Comune fissare la misura massima delle tariffe vigenti sul proprio territorio da applicarsi da parte degli esercenti l'attività funebre.
5. Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del Comune o in uscita da esso.

### **Articolo 16 - Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 11.
2. Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo.<sup>8</sup>
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio<sup>9</sup> e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
4. Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del Comune di decesso.
5. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

---

<sup>6</sup> Art. 27, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

<sup>7</sup> Art. 20, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>8</sup> Art. 32, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>9</sup> Art. 358, Codice penale.

6. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
7. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui al successivo art. 20 deve restare in consegna al vettore.
8. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

#### **Articolo 17 - Riti religiosi**

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

#### **Articolo 18 - Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con autofunebre; la stessa deve essere oscurata anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### **Articolo 19 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Articolo 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di

Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 9.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme vigenti<sup>10</sup> e dell'art. 19 del presente regolamento.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

#### **Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937<sup>11</sup>, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.<sup>12</sup>
2. Le autorizzazioni già di competenza degli organi periferici del Ministero dell'interno, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

#### **Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 40.

---

<sup>10</sup> Art. 25, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>11</sup> R.D. 1 luglio 1937, n. 1379; art. 27, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>12</sup> Artt. 28 e 29, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Articolo 23 - Rimessa delle autofunebri**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità stabilite dalla normativa vigente.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Art. 21, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **Capo I Cimiteri**

#### **Articolo 24 - Elenco cimiteri**

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:<sup>14</sup> comunali
  - a) ...cimitero sito in PREMIA, Frazione SAN ROCCO, Frazione CREGO

#### **Articolo 25 - Disposizioni generali - Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla normativa vigente<sup>15</sup> e delle eventuali norme regionali.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li svolge mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla normativa vigente.<sup>16</sup>
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui alla normativa vigente.<sup>17</sup>
6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 26 - Ammissione nel cimitero**

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte/tumulate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
  - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, previo pagamento di tariffe dettate dall'Amministrazione comunale;
  - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
  - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
  - d) le salme delle persone residenti fuori dal territorio del Comune, aventi avuto in vita, la residenza a PREMIA per non meno di 20 (venti) anni.
  - e) le salme delle persone residenti fuori dal territorio del Comune, ma nate a PREMIA o con genitori nati o residenti a PREMIA
  - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento;

---

<sup>14</sup> Art. 337, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

<sup>15</sup> Art. 102 e 105, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>16</sup> Artt. 31, 112, 113 e 114, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

<sup>17</sup> Artt. 52, 53 e 81, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

- g) I cadaveri delle persone iscritte all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) di questo Comune, purché l'emigrazione all'estero sia avvenuta da questo Comune;
- h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- i) Le ceneri delle persone non rientranti nei punti precedenti inclusi i non residenti in questo Comune

## **Capo II** **Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale**

### **Articolo 27 - Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha:
  - a) campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie;
  - b) Campi di inumazione a pagamento;
  - c) Tumulazioni individuali (loculi);
  - d) Cellette ossario /cinerario;
  - e) Tombe di famiglia;
  - f) Ossario/cinerario comune;
  - g) Area per dispersione ceneri;
2. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente<sup>18</sup> e dal successivo art. 28.
3. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

### **Articolo 28 - Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. ed ARPA, nelle forme previste dalla normativa vigente.<sup>19</sup>
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

---

<sup>18</sup> Art. 91; artt. 54 -63, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<sup>19</sup> Art. 139, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite destinati a:
- a) campi di inumazione comune;
  - b) colombaie;
  - c) cellette ossario/cinerarie;
  - d) ossario comune;
  - e) cinerario comune;
  - f) sala del comiato;
  - g) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
- Non potranno più essere realizzate Tombe di famiglia.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui al successivo comma 8.
6. Il cinerario comune deve avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
8. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.<sup>20</sup>

### **Capo III Inumazione**

#### **Articolo 29 - Inumazione**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata minima di 10 anni dal giorno del seppellimento.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

---

<sup>20</sup> Art. 54, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Trascorso un anno dall'avvenuta inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune la posa della tomba definitiva della misura massima di cm 170 x 70 ed altezza massima cm 120 adottando opportuni accorgimenti tecnici per evitare cedimenti della struttura, con le seguenti indicazioni:
  - a) La parte coperta del copritomba non deve superare il 50% di tutta l'area di inumazione, anche per rendere possibile il normale drenaggio delle acque piovane e l'ossigenazione del terreno ed inoltre la parte di chiusura del tumulo deve riportare l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
7. La posa della tomba, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno a carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
8. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alle operazioni di cui al comma precedente il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art.63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.
9. In caso di cedimento strutturale della tomba i richiedenti o loro aventi causa dovranno provvedere personalmente alla sistemazione; in caso contrario il personale addetto al cimitero provvederà alla sistemazione a spese a carico degli interessati.
10. Le singole aree, esterne, oggetto di sepoltura ad inumazione, hanno le misure di cm.220 di lunghezza per cm. 80 di larghezza per i soggetti di età superiore ai 10 anni mentre per i soggetti di età inferiore le precitate misure sono rispettivamente cm.120 per cm.50.
11. E' consentito l'utilizzo del ghiaietto esclusivamente all'interno della tomba giardino.
12. E' consentito, nei campi ad inumazione, l'interramento dell'urna cineraria contenente le ceneri di un familiare del defunto già inumato (previa predisposizione a cura del richiedente di apposito pozzetto in cemento opportunamente sigillato)

### **Articolo 30 - Sepulture Private**

1. Le sepulture private possono consistere:
  - a) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 40 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione, rinnovabili, da parte dei concessionari o loro discendenti, di ulteriori 30 anni;
  - b) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 40 anni dalla data di concessione rinnovabili, da parte dei concessionari o loro discendenti di ulteriori 30 anni;
  - c) nell'uso temporaneo di cellette per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 40 anni dalla data di concessione rinnovabili, da parte dei concessionari o loro discendenti, di ulteriori 30 anni;
  - d) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
2. La richiesta di rinnovo non può essere presentata prima di tre mesi dalla scadenza.
3. Il rinnovo viene concesso in relazione alle disponibilità di sepoltura nonché alle tariffe vigenti al momento del rinnovo.
4. L'assegnazione dei loculi/cellette avviene in ordine cronologico stabilito d'Ufficio, con inizio dalla

- prima fila in basso con progressione basso/alto- fianco- alto/basso a seguire;
5. La concessione dei loculi/cellette può essere richiesta al momento del decesso;
  6. La concessione di loculi e cellette a disposizione di persone viventi sono consentite soltanto nei seguenti casi:
  7. Al coniuge o unito civilmente rimasto in vita, con almeno 70 anni di età, e contestualmente alla richiesta di concessione per il coniuge defunto.
  8. L'arredo (portafoto portafiori e portalume) è fornito dall'Amministrazione comunale.
  9. La posa arredi loculi e le scritte realizzate in "corsivo traforato ottone" misura Maiuscola (cm 5,00) e minuscola (cm 2,50), sono a carico del concessionario, posizionate secondo lo schema predisposto dal Comune.
  10. La posa arredi cellette ossario/cinerario e la targa ottone cm 15 x 10 con le scritte in corsivo sono a carico del concessionario, in caso di inserimento 2/3 urne le scritte andranno adattate alla targa 15 x 10.
  11. Il costo per un'eventuale sostituzione dell'arredo originario se deteriorato è a carico del concessionario.
  12. Non potranno essere applicati ulteriori simboli o scritte.

#### **Articolo 31 - Tumulazioni provvisorie**

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, l'organo comunale competente può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:
  - a) qualora siano destinate ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
  - b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere a carico del concessionario.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 24 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera -a).
3. Sul feretro è obbligatorio apporre una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
4. Il deposito provvisorio è compreso nel canone di concessione;
5. Le spese di trasferimento sono a carico dei richiedenti.

### **Capo IV Esumazioni ed estumulazioni**

#### **Articolo 32 - Esumazioni/estumulazioni ordinarie**

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite al termine del periodo previsto.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione del loculo.
3. Le esumazioni/estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile, escludendo luglio e agosto.
4. Le esumazioni/estumulazioni di urne cinerarie potranno essere effettuate anche prima del raggiungimento del decennio dall'inumazione.
5. All'esumazione/estumulazione, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma e se il

periodo di inumazione ha superato i venti anni, il responsabile del servizio autorizzerà la cremazione (su richiesta scritta degli aventi diritto). In tal caso i richiedenti si faranno carico delle spese di cremazione e di trasporto (da eseguirsi da ditta autorizzata) verso e dal luogo della cremazione.

### **Articolo 33 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. E' richiesta ma non obbligatoria la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria.

### **Articolo 34 - Esumazione/Estumulazione straordinaria**

1. L'esumazione/estumulazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. L'esumazione/estumulazione straordinarie si effettuano preferibilmente nel periodo ottobre - aprile, fatti salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria. L'esumazione straordinaria di salme di persone morte per malattia infettiva, si eseguono trascorsi due anni dal decesso, senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di L'esumazione/estumulazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l' L'esumazione/estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni/estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L.

### **Articolo 35 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.
2. Le esumazioni ordinarie, a scadenza, sono gratuite.

### **Articolo 36 - Raccolta delle ossa/urne cinerarie**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, o tombe di famiglia.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in una celletta dove sia stata

inserita una sola urna cineraria. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

3. È consentito il collocamento di una sola urna cineraria in loculo già contenente un feretro di familiare.

#### **Articolo 37 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o prima che essa sia eseguita o, se presenti, al momento dell'esumazione.
2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Demografici.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere consegnati al Comune che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 24 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Se richiesti i materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, restano di proprietà della famiglia, che è tenuta a rimuoverli a proprie spese con tempistiche stabilite dal Responsabile del Servizio.

### **Capo V Cremazione**

#### **Articolo 38 - Crematorio**

1. Il Comune, nei casi di propria competenza, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

#### **Articolo 39 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
  - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
  - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata

all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

- d) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Direttore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  - e) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
  - f) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
2. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

#### **Articolo 40 - Urne cinerarie**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
6. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

#### **Articolo 41 - Cellette cinerarie**

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso altra volontà.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Ogni celletta può contenere un numero massimo di tre urne cinerarie, oppure di una urna cineraria ed una cassetta ossario.
4. L'arredo esterno della celletta è previsto per un massimo di tre persone
5. La durata delle concessioni è fissata in anni 40 ed al termine potrà essere rinnovata previo rilascio di una nuova concessione trentennale. In caso di mancato rinnovo le cellette verranno retrocesse al Comune. Le cellette non sono prenotabili salvo quanto previsto all'art. 30 .9
6. La concessione non è commerciabile e nel caso di rinuncia prima dei termini di sua scadenza la celletta dovrà essere retrocessa a favore del Comune senza diritto di rimborso del prezzo.

7. Tutti coloro che hanno interesse dovranno fare istanza utilizzando i modelli predisposti indicando i nominativi dei defunti per i quali vengono richieste le cellette. Le cellette vengono concesse assegnandole nell'ordine cronologico con inizio dalla prima fila in basso a destra.
8. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in celletta individuale non deve essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di mt.0,70, di larghezza mt. 0,30 e di altezza mt. 0,30. La chiusura interna del tumulo non richiede i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R. 285/90 Sulla lapide dovrà apporsi il nominativo della persona a cui le ceneri appartengono, attenendosi alle uniformi prescrizioni che verranno adottate dal Comune. I nominativi massimi che possono essere indicati sulla lapide sono tre.
9. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, stabilirà il prezzo di concessione avendo riguardo ai costi sostenuti per la loro costruzione, agli oneri fiscali, ai diritti dovuti, etc.
10. L'arredo (portafoto portafiori e portalume) è fornito dall'Amministrazione comunale.
11. La posa arredi e la realizzazione della targa ottone dalle dimensioni L cm 15 H cm 10 con le iscrizioni è a carico del concessionario, e posizionati secondo lo schema predisposto dal Comune.
12. Il costo per un'eventuale sostituzione dell'arredo originario, se deteriorato, è a carico del concessionario.
13. Non potranno essere applicati ulteriori simboli o scritte

#### **Articolo 42 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune;
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
  - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
  - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
  - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
  - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
4. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita, senza apporre epigrafi e simbologie varie, nei seguenti luoghi:
  - a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati<sup>21</sup> o da qualsiasi insediamento;
  - b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
  - c) nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva e nei fiumi purché liberi da manufatti o da natanti, a condizione che abbiano portata adeguata e comunque sempre presente nelle quattro stagioni.
  - d) all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata. La dispersione nell'apposita area cimiteriale, che deve assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'art.80 ,

---

<sup>21</sup> Come definiti dall'articolo 3 comma 1 n. 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

comma 6, del DPR 295/90, deve essere eseguita alla presenza del personale cimiteriale e potrà avvenire mediante aspersione superficiale.

5. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune o dalle imprese che esercitano l'attività funebre.
6. L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso.
7. L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.
8. Dalla richiesta dovranno risultare:
  - a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
  - b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
  - c) l'impegno da parte dell'affidatario:
    - i. a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
    - ii. a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
    - iii. a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
9. L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.
10. Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alla normativa vigente.
11. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
12. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.
13. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.
14. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è istituito un apposito registro contenente le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna, l'indirizzo del luogo di conservazione e le successive eventuali variazioni.
15. All'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata è possibile applicare unicamente la targa indicante nome cognome data di nascita e morte a ricordo delle persone di cui sono state disperse le ceneri. La tipologia, il materiale e le dimensioni devono essere uniformi.

#### **Articolo 43 - Cellette ossario**

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che sono richieste in caso di esumazioni. Qualora non sia richiesto il collocamento in cellette ossario, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

2. Il Comune dà in concessione cellette ossario per il deposito dei resti ossari delle salme esumate a seguito di decorso dei termini di inumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria e per i quali si è completato il processo di mineralizzazione.
3. Legittimati a richiedere le concessioni sono i parenti ed i discendenti di defunti nel cimitero del Comune.
4. La durata delle concessioni è fissata in anni 40 ed al termine potrà essere rinnovata previo rilascio di una nuova concessione trentennale. In caso di mancato rinnovo le cellette verranno retrocesse al Comune.
5. La concessione non è commerciabile e nel caso di rinuncia prima dei termini di sua scadenza la celletta dovrà essere retrocessa a favore del Comune senza diritto di rimborso per il periodo non usufruito.
6. Le cellette ossario non sono prenotabili.
7. Tutti coloro che hanno interesse dovranno fare istanza utilizzando i modelli predisposti indicando i nominativi del defunti per i quali vengono richieste le cellette. Le cellette vengono concesse assegnandole nell'ordine cronologico stabilito d'Ufficio, con inizio dalla prima fila in basso.
8. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non deve essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di mt.0,70, di larghezza mt.0,30 e di altezza mt.0,30. La chiusura del tumulo non richiede i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76 del D.P.R. 285/90.
9. E' possibile inserire nella celletta ossario una cassetta ossario ed un'urna cineraria.
10. Il deposito delle ossa nelle cellette segue le norme di cui agli artt.86 e 35 del D.P.R. 21/10/1975 n.803 e sulla lapide dovrà apporsi il nominativo della persona a cui i resti appartengono, attenendosi alle uniformi prescrizioni che verranno adottate dal Comune.
11. L'arredo (portafoto portafiori e portalume) è fornito dall'Amministrazione comunale.
12. La posa arredi e la realizzazione della targa ottone dalle dimensioni L cm 15 H cm 10 con le iscrizioni in corsivo è a carico del concessionario.
13. Il costo per un'eventuale sostituzione dell'arredo originario, se deteriorato, è a carico del concessionario.
14. Non potranno essere applicati ulteriori simboli o scritte

#### **Articolo 44 - Tombe di famiglia**

1. Nei cimiteri di PREMIA e SAN ROCCO sono presenti tombe di famiglia concesse a tempo indeterminato, non saranno rilasciate ulteriori concessioni.
2. Nell'area della tomba di famiglia si può:
  - a) tumulare la salma
  - b) Tumulare l'urna cineraria o la cassetta ossaria
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia è di competenza del concessionario.

### **Capo VI Polizia dei cimiteri**

#### **Articolo 45 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:
- a) ai cani e ad altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

#### **Articolo 46 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
  - m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### **Articolo 47 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

#### **Articolo 48 - Epigrafi**

1. Salvo quanto previsto dal presente regolamento è vietata la posa di qualsiasi epigrafe lungo i muri

del cimitero e sulle pareti della camera mortuaria, fatte salve le epigrafi attualmente esistenti individuate dalla Soprintendenza.

#### **Articolo 49 - Fiori e piante ornamentali**

1. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e sempreverdi avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino l'altezza di cm.50 e che non superino la larghezza massima della tomba, che non invadano pertanto le tombe ed i passaggi attigui. In caso di non ottemperanza il personale addetto al cimitero provvederà a rimuovere le stesse.
2. I fiori ed i lumini, per quanto riguarda i loculi, le cellette ossario, le cellette cinerarie e l'ossario comune dovranno essere collocati esclusivamente negli spazi predisposti.
3. Ogni primavera avrà luogo nel cimitero la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Articolo 50 - Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, eventuali spese saranno addebitate agli eredi o discendenti del defunto.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 37 in quanto applicabili.

## **TITOLO III LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **Capo I Imprese e lavori privati**

#### **Articolo 51 - Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II - capo VI del presente regolamento, in quanto compatibili.

#### **Articolo 52 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **Capo I Disposizioni varie**

#### **Articolo 53 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 84, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 83.

#### **Articolo 54 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **Capo II Norme transitorie - disposizioni finali**

#### **Articolo 55 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento di polizia mortuaria di cui al R.D. 21 dicembre 1942 n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### **Articolo 56 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria emana gli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello

Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Articolo 57 - Tariffe**

1. La struttura tariffaria è <sup>22</sup>disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale.
2. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.
3. Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione finanziario, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

#### **Articolo 58 - Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa statale in vigore.
2. Si fa inoltre rinvio alle norme regionali eventualmente emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie.

---

<sup>22</sup> Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e leggi regionali in materia.